



notizie

Notiziario dell'ISP - Istituto di studi sulla paternità

ANNO XXVII - N. 1/2018



ISP, 30 anni!

di Maurizio Quilici *

Il giorno prima – 28 febbraio 1988 – era uscita su numerosi media la notizia della nascita dell'I.S.P., che avevo fortemente voluto. Aveva suscitato molta curiosità e molto interesse: per la prima volta la trasformazione dei padri veniva posta come un problema culturale e sociale. Dormivo i sonni del giusto (erano da poco passate le sette del mattino e io non sono mai stato molto mattiniero, preferendo studio e lavoro nelle ore notturne) quando suonarono alla porta. Andai ad aprire e non sapevo se ero più incuriosito o più seccato. Davanti a me un giovane dal fisico robusto e un signore maturo. Padre e figlio, si presentarono. E aggiunsero che avevano letto la notizia dell'Istituto e all'alba avevano preso il treno da Chieti per venirmi a parlare. Il ragazzo aveva avuto un bambino dalla fugace – e presumo burrascosa – relazione con una collega di università e ne era stato felicissimo. Diventare padre era stato per lui una gioia immensa. Seguita da un dolore altrettanto forte. Perché lei gli aveva detto chiaro e tondo che quel figlio era suo, suo di lei intendo, e che lui “se lo poteva scordare”. Dopodiché ogni tentativo di farle cambiare idea era naufragato. Li feci entrare e sedere, parlammo a lungo. Se ne andarono con un poco di speranza in più. Sono trascorsi 30 anni da quel giorno di febbraio, il 29 per l'esattezza, di un anno bisestile e dire “mi sembra ieri” non è una frase fatta.

Fu così che capii – fin dal primo giorno – che l'esistenza del nostro Istituto aveva sollevato un enorme coperchio, sotto il quale ribolliva un mare di sofferenza, impotenza, incertezza, dubbi, solitudine... Senza trascurare gli altri aspetti fondativi dell'I.S.P., per lungo tempo dovemmo considerare prioritario un solo lato della paternità: quello della separazione e dell'affidamento.

Furono anni di grande impegno, ma anche di grande entusiasmo che animava noi tutti. Fatemeli ricordare qui, i nomi di coloro che entrarono, con me, a far parte del primo Consiglio Direttivo dell'Istituto: l'avvocato Marina Bottani, il Presidente della Corte d'Appello di Roma, Carlo Sammarco, Antonio Guglielmo, praticante commercialista e futuro Tesoriere dell'I.S.P., Silvio Merli, Professore Ordinario di Medicina Legale alla Sapienza, Albertina Del Lungo, psicologa e in seguito Segretario dell'Istituto. Voglio ricordare anche il notaio che redasse l'atto costitutivo e lo Statuto: Francesco Scaldaferrì. Con lui si stabilì nel corso degli anni un rapporto di stima e amicizia e poiché si considerava un po' il "papà" del nostro istituto continuò a seguirne le vicende fino alla trasformazione dell'I.S.P. in APS, avvenuta davanti a lui il 18 settembre del 2015, poco prima che il notaio andasse in pensione.

Riassumere in poche righe 30 anni di storia di una associazione è naturalmente impossibile. Ma è giusto fermarsi un attimo a riflettere sul significato che questi anni di attività hanno avuto. Per chi ha fatto o fa parte del nostro Istituto, per i padri che a noi si sono rivolti con diverse motivazioni, non solo di conflitto, per gli studenti che nella nostra sede hanno consultato libri e documenti attingendo ad una ricca Biblioteca, per la società civile che si evolveva ma non teneva mai il passo con l'evoluzione della figura paterna. Studio, ricerca, raccolta dati, documentazione bibliografica e cinematografica, incontri, conferenze (tanti nomi "eccellenti" di conferenzieri sono passati nella nostra saletta, impossibile ricordarli tutti). Teoria, riflessione, pensiero, come si addice a un istituto di studi, ma non solo. Quando è stato necessario siamo anche scesi, civilmente, nelle strade, come quando raccogliemmo firme a Roma (in Via Arenula, davanti al Ministero della Giustizia) e Firenze a sostegno di un padre, Osvaldo Costa, accusato dalla giustizia americana di aver sottratto i figli alla madre e ingiustamente estradato e incarcerato negli Stati Uniti. O come quando, in occasione della Festa del papà, lanciammo una campagna per invitare i padri a donare il sangue negli ospedali pediatrici, dando per primi l'esempio.

Difficile, del resto, separare con chiarezza studio e ricerca dalle ricadute pratiche che questi comportano. Così, il progetto di ricerca sulla paternità in carcere presentato dall'I.S.P. al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e realizzato nel 2013 e 2014 somministrando un questionario seguito da un'intervista in sette carceri italiane (esperienza di grande spessore umano che io e l'avv. Fiorella D'Arpino ricordiamo con emozione) non è stato solo un impegnativo esercizio fine a se stesso. Esso ha evidenziato una serie di criticità logistiche, ha svelato risvolti affettivi ed emozionali nascosti, ha messo in luce acute sofferenze e desideri inespressi raccontati in prima persona e spesso per la prima volta. Insomma, ha offerto alla amministrazione penitenziaria, al garante per i detenuti, alla classe politica e alle numerose associazioni che operano nelle carceri un prezioso materiale che doveva tradursi (e in parte così è stato) in concrete trasformazioni del regime carcerario.

Non sono mai mancati i problemi, naturalmente. Soprattutto quelli di natura economica e quelli della disponibilità dei soci, spesso professionalmente molto impegnati. Tuttavia siamo sempre riusciti a operare grazie alla buona volontà di alcuni (come non citare gli "storici" iscritti Nicola Palmieri e Massimo Poli?) e alla fiducia e stima di quei soci che da varie parti di Italia continuano dai tempi della fondazione a rinnovare ogni anno la quota. Sono quelli che, con linguaggio sindacale, chiamo "lo zoccolo duro" dell'I.S.P., amici da trent'anni o quasi: Michele Suriano, di Lecce; Carlo Cecchi, Mirella D'Ippolito, Leo Nestola, Maria Elettra Cugini di Roma, Alfredo Poloniato di Trieste, Grazia Verde e Salvatore Avagliano di Napoli... Probabilmente ho dimenticato qualcuno, che mi perdonerà in nome della nostra vecchia amicizia. Persino qualcuno dei tanti giornalisti che trent'anni fa scrissero dell'I.S.P. è rimasto vicino all'Istituto e ne segue tuttora l'attività, come la collega – ora anche amica – Stefania Quaglio, dell'Agenzia Adnkronos. Non abbiamo invece mai avuto quei problemi intestini che spesso agitano le acque delle associazioni: rivalità, invidie, "cordate", disaccordi, malanimo... In tanti anni riesco a malapena a

ricordare un paio di episodi facilmente superati. E' un fatto di cui, lasciatemelo dire, vado orgoglioso.

Naturalmente, dopo 30 anni di attività alcune domande si pongono spontanee. Almeno tre. La prima è: in questo periodo il nostro Istituto può dire di aver assistito a un cambiamento radicale della paternità? E se sì – è la seconda domanda – a questo cambiamento ha corrisposto un adeguamento delle strutture sociali, delle leggi, della società in genere? In altre parole, si può parlare, dopo 30 anni, di “una nuova sensibilità sociale”, obiettivo testuale del nostro Statuto? Terza domanda (sempre nel caso di risposta affermativa): riteniamo che l’I.S.P. abbia contribuito efficacemente a stimolare una tale sensibilità?

Il primo interrogativo è quasi pleonastico: l’I.S.P. nacque proprio per dar conto della profonda trasformazione che si affermava con sempre più marcata evidenza e i 30 anni che sono seguiti non hanno fatto altro che confermare la epocale trasformazione e far emergere l’enorme mole di corollari – psicologici, sociali, giuridici... – che ne derivavano e che continuano ad affiorare, nuovi ogni giorno.

Più complicato rispondere alla seconda domanda. Nel corso di questi decenni c’è stata senza dubbio la formazione di una consapevolezza e conoscenza diffuse sul tema della paternità. Da figura che cambiava sì, ma nell’ombra, come una comparsa della cui recitazione nessuno si accorge (anche a questo alludeva il titolo del mio primo libro sull’argomento, *Il padre ombra*, edito nel 1988) il padre ha conquistato la scena con prepotenza, ha preteso di essere visto e ascoltato, ha ottenuto che su di lui studiosi di molte discipline umanistiche si interrogassero. Sulla sua evoluzione, sulla sua importanza e sui suoi limiti, sui suoi ruoli e sulle sue funzioni. Ha suscitato interesse, simpatia, ricerca, solidarietà, comprensione. Ma anche accuse e rimproveri, ostilità, svilimento, sarcasmo. E la sua figura è stata sottoposta a una continua, sottile, subdola delegittimazione.

Indubbia l’acquisizione di una nuova consapevolezza critica e analitica (talvolta più *sui* padri che *dei* padri, ma questo è un altro discorso che ci porterebbe lontano). Possiamo dunque dire, per tornare alla domanda iniziale, che una “nuova sensibilità sociale” va riconosciuta solo a quella che, con termine vaghissimo si chiama di solito “opinione pubblica”. Oggi l’”uomo della strada” (altra espressione che vuol dire tutto e nulla) oggi “sa”. Grazie ai media (TV in testa), all’eco moltiplicatrice della Rete, alla letteratura scientifica e divulgativa oggi prolifica sul tema – quasi una moda... –, alle battaglie delle numerose associazioni di padri separati (qualche volta controproducenti, ma sempre rumorose e indicative di un disagio reale e profondo), ai convegni, dibattiti, conferenze sul tema. Dove invece è mancata quasi del tutto la volontà di adeguarsi al cambiamento è nell’ambito della politica (e dunque delle leggi) e soprattutto del diritto, o meglio della giurisprudenza, che del diritto costituisce la quotidiana applicazione e interpretazione. Per la verità, un tentativo del legislatore c’era stato con la legge 54 del 2006, quella dell’”affido condiviso”, che intendeva restituire al padre separato una dignità e una vicinanza ai figli fino ad allora negate. Ma sappiamo come è andata a finire e non merita qui tornare sull’argomento. Non è andata meglio con le leggi relative ai congedi parentali (con una retribuzione al 30% quale padre volete che possa permettersi di stare a casa con i figli?) ed anche la novità recente dei permessi alla nascita per il padre, obbligatori e retribuiti al 100% (sacrosanta e importantissima sul piano del principio e dell’innovazione) fa un po’ sorridere, con quella lenta e “sperimentale” progressione che ha portato per il 2018 a quattro il numero dei giorni, specie se paragonata con i 90 giorni della solita Svezia o i 50 della Finlandia o i 30 della Lituania. Ma qui, almeno, c’è una giustificazione economica, se è vero che ogni giorno di congedo costa dieci miliardi di euro.

Non è cambiato nulla neppure in merito all'aborto: l'art. 5 della Legge 194 sulla interruzione volontaria di gravidanza sta sempre lì a sancire che il futuro padre può essere informato solo "ove la donna lo consenta" e a testimoniare una evidente discriminazione di genere (chi legge questo notiziario sa che l'I.S.P. riconosce alla donna "l'ultima parola" sulla decisione come un suo inalienabile diritto, ma considera inammissibile che il padre non *debba* – non ho scritto *possa* – essere coinvolto).

Ed eccoci alla terza domanda: che ruolo ha rivestito l'I.S.P. in questa congerie di luci ed ombre? Io credo – e non è per volersi fare pubblicità – che abbia avuto una parte importante. Anzitutto ha "aperto la strada". In un momento storico in cui, come ho detto, il padre cambiava ma quasi nessuno rilevava il cambiamento e lo additava, il nostro Istituto ha avuto il merito di far aprire gli occhi (e gli orecchi) e dire: "Ci siamo!". Quando, all'inizio, si trovò ad affrontare il nodo delle separazioni e degli affidamenti ebbe un effetto inaspettato: fece della separazione e dei suoi problemi un argomento non più tabù, "dette la parola" ai padri separati, per usare un'espressione che mi colpì perché ripetutami, identica, da più di un padre. Effetto "secondario" inatteso e degno di attenzione, questo: padri che fino ad allora si erano vergognati di parlare dei propri problemi (con i colleghi, gli amici, i parenti...) per una separazione vissuta come vergogna, sconfitta, dolore, trovarono coraggio e fiducia nel fatto che un Istituto come il nostro, privo di velleità revansciste e maschiliste, affrontasse apertamente il tema e "ritrovarono la parola". Poi, esaurita quella prima fase "emergenziale", l'Istituto imboccò la sua strada segnata dai compiti statutari e cominciò un cammino di ricerca, studio, dibattito, raccolta e archiviazione di documenti, film, libri (oggi la nostra biblioteca conta oltre 1.300 testi ed è meta di studenti universitari che giungono da ogni parte d'Italia). Un percorso la cui ultima tappa è di poche settimane fa: la Giornata di studi sulla paternità – organizzata dall'I.S.P. e dalla Università Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione – che si è svolta a Roma il 19 marzo scorso e i cui contenuti costituiranno il 2° Rapporto sulla paternità in Italia.

In occasione di questo trentennale abbiamo inserito sul sito una voce: "[Il nostro curriculum](#)". Esso raccoglie – con inevitabile selezione – alcuni eventi significativi della nostra attività. Sono incarichi e successi che testimoniano la stima, l'interesse e l'apprezzamento da parte dei singoli e delle istituzioni. Una stima che ha portato negli anni alla compilazione di una *mailing list* molto estesa di "amici dell'I.S.P.": rete di persone interessate a ricevere informazioni relative all'Istituto e alla sua attività.

Naturalmente, guardare alle nostre spalle non basta. Occorre guardare anche al futuro. Negli anni che ci attendono vedo ancora molte sfide. Ma soprattutto occorrerà adoperarsi in un senso: garantire al nostro istituto un ricambio generazionale che ne assicuri la continuità. Abbiamo un target di età troppo alta. A cominciare dal sottoscritto, che in prospettiva vorrebbe intravedere un inevitabile (e forse auspicabile) "passaggio di testimone". Le recenti iscrizioni di giovani ed eccellenti professionisti (penso a Laura Romano di Como, Chiara Narracci, Emiliano Varanini, Ermanno Vianello di Roma, Raul Marini di Pisa o all'Avv. Gianluca Aresta che su questo numero del notiziario apre una nuova Rubrica) sono un contributo prezioso per la professionalità dell'I.S.P., ma sono poche e non bastano, temo, a rivitalizzare l'Istituto e a garantire la sua essenza per il futuro.


Oggi ci chiediamo anche se e come festeggiare questo anniversario. Le disponibilità umane ed economiche – per il carattere volontaristico che abbiamo sempre voluto mantenere – non sono granché. Ed abbiamo appena terminato, come ho detto, la prima parte di un impegno gravoso, l'organizzazione della "Giornata di studi sulla paternità" del 19 marzo scorso. Altri compiti ci aspettano per l'anno in corso. Si era pensato ad un incontro celebrativo conviviale, ma questo finirebbe per riguardare i soli soci di Roma e ci dispiace (d'altro canto non è facile trovare qualcosa

che coinvolga tutti gli iscritti, indifferentemente). Una socia di Milano, l'amica e collega Lorenza Pizzinelli, mi ha suggerito di scrivere una "Storia dell'I.S.P.". E' una bella idea quella di festeggiare il trentennale lasciando ai vecchi e nuovi soci (e a chi studia questo argomento) una storia del nostro Istituto. Unica controindicazione, il tempo necessario anche a chi, come il sottoscritto, è abituato per esigenza professionale a scrivere con rapidità. Conto di ricordare l'evento con un comunicato ai media; purtroppo, la crisi dell'editoria ha comportato anche una limitazione dell'attenzione ai "grandi fatti", con minore sensibilità per gli aspetti socio-culturali, e non garantisco il risultato.

Comunque sia, non credo che dovremo assumerci sensi di colpa o vivere una percezione di inadeguatezza se non festeggeremo alla grande il nostro compleanno. Quello che ci ha animati finora e continua a sostenerci è la convinzione di operare per qualcosa di bello e di utile. Senza guardare troppo alla forma esteriore, senza cerimonie e fanfare. Conoscere di più e meglio quello che Freud definì "l'enigma paterno" è il compito che ci siamo prefissi trent'anni fa e che continueremo a svolgere. Un dono prezioso per noi genitori e per i nostri figli.

** Presidente dell'I.S.P.*

DIRITTO ... E ROVESCIO



Non sono figli suoi, ma deve mantenerli

di Gianluca Aresta *

Con il seguente articolo ha inizio una nuova Rubrica di carattere giuridico. Curato dall'Avv. Gianluca Aresta, del Foro di Bari, questo spazio ospiterà ogni volta il commento ad una legge, sentenza o ordinanza, oppure l'esame dei risvolti legali di un fatto di cronaca o di un comportamento sociale... Saranno sempre, naturalmente, episodi legati alla paternità, alla genitorialità, ai minori. L'avv. Aresta, sposato e padre di due bambini, si occupa da anni di Diritto di Famiglia con una particolare attenzione al profilo della paternità, motivo per il quale è divenuto socio del nostro Istituto. Il titolo della Rubrica, "Diritto... e rovescio", allude al fatto che una norma, o una sentenza, hanno sempre più risvolti che si aprono alla riflessione; ed anche al fatto che essa intende osservare – nello spirito e nello stile che caratterizzano questo Istituto – un atteggiamento non polemico ma, appunto, riflessivo e, ove necessario, utilmente critico.

Recentemente ha destato vasta eco e particolare curiosità la decisione della Corte d'Appello di Bologna – riportata dalla *Gazzetta di Modena* – che ha respinto la domanda di disconoscimento di paternità formulata da un uomo il quale riteneva, con il pieno conforto delle risultanze processuali del giudizio di secondo grado, che i due gemelli dati alla luce dalla moglie, da cui da tempo si era separato, non fossero figli suoi.

Gli accertamenti del DNA, disposti soltanto nel corso del giudizio di appello, escludevano, solo nell'aprile del 2016, il rapporto di filiazione: non era lui il padre naturale dei ragazzi!

Eppure per la Corte d'Appello di Bologna quell'uomo deve continuare ad essere considerato il "padre legale" di due bambini che non sono suoi e continuare a versare il mantenimento per gli stessi. Perché?

La questione, come detto, ha suscitato grande enfasi, anche mediatica, per le riflessioni che ha stimolato, sia da un punto di vista giuridico, sia da un punto di vista umano.

Proviamo, allora, a fare qualche considerazione, con l'intenzione di cercare di dare qualche risposta e con la speranza di non generare altre mille domande.

Da un lato, la questione deve essere affrontata dal punto di vista dei due gemelli minori, la cui tutela, anche economica, sembra prevalere (o meglio, prevale), nel nostro sistema normativo, sui diritti dell'uomo.

Invero, in materia la legge fissa alcuni paletti molto chiari che proviamo a riassumere: a) il figlio nato dalla madre sposata si presume sempre che sia figlio del marito; c'è un "automatismo" (che non opera nel caso dei conviventi di fatto) che vale anche per i figli nati entro trecento giorni dopo l'udienza di separazione (consensuale o giudiziale); b) la madre può disconoscere la paternità entro sei mesi dalla nascita o da quando scopre l'impotenza del marito; c) il padre può farlo entro un anno dalla scoperta del tradimento o dell'impotenza. In nessun caso, però, la domanda può essere depositata dopo che il figlio ha compiuto i cinque anni.

In questo quadro, da quanto è dato capire da come la notizia è stata riportata dagli organi di stampa, il marito ha formulato la domanda giudiziale tesa al disconoscimento dei due gemelli già decorso un anno da quando (nell'anno 2009) aveva avuto certezza del tradimento.

Sarebbe, quindi, "arrivato" tardi e la sua istanza giudiziale di disconoscimento è stata respinta in quanto tardiva, anche in considerazione del fatto, aggiungono i Giudici della Corte d'Appello di Bologna, che la richiesta dell'uomo era in contrasto con l'interesse, anche materiale, dei due gemelli minori.

I Giudici della Corte d'Appello di Bologna hanno ritenuto che il fatto che l'uomo non fosse il padre dei gemelli, a livello di filiazione, non potesse implicare «automaticamente la domanda di disconoscimento della paternità». Il motivo? «L'interesse superiore del minore deve essere accertato in concreto dal Giudice».

E, nel caso in esame, il giudice dell'Appello riteneva che «nonostante sia stata dedotta dall'appellante l'assenza di un forte legame affettivo coi minori, quel che è certo è che il provvedimento richiesto li priverebbe di una delle due persone tenute al loro mantenimento con un conseguente pregiudizio economico per i minori. In questo senso l'interesse superiore del minore appare al momento contrario alla proposta di disconoscimento».

Per quanto la sentenza in questione sia apparsa da subito criticabile e, per certi versi, "inaccettabile", in realtà la stessa, da un punto di vista squisitamente processuale, resta solo apparentemente ingiusta (seppur definitiva, da taluni interpreti, "...la reale, un poco sconcertante, conclusione dell'italica giustizia"), atteso che la statuizione riposa sul decorso del termine ex lege previsto per la proposizione della azione di disconoscimento di paternità; come innanzi detto, l'uomo sarebbe "arrivato tardi".

La vicenda in esame offre, però, la possibilità di soffermarsi a riflettere su una problematica (ossia, la prevalenza del *favor minoris* sul *favor veritatis*, o viceversa) ancora oggi apertamente dibattuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza dei Giudici di merito e di legittimità, che, in realtà, ha originato le critiche più aspre alla sentenza dei Giudici della Corte d'Appello di Bologna.

La Suprema Corte, nel tempo, già aveva avuto modo di pronunciarsi sul tema, chiarendo che: "In tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (art. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE e 244 cod. civ.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del 'favor veritatis' sul 'favor minoris', ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli 'status' ed alla stabilità dei rapporti

familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatasi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. ..." (in termini, Cassazione Civile, Sez. I, del 22/12/2016, n. 26767), statuendo pertanto il principio della prevalenza del *favor minoris* sul *favor veritatis*.

In pratica, la stessa Suprema Corte aveva ritenuto errato ridurre la questione al mero dato biologico, senza operare una contestuale valutazione dell'interesse del minore. Il *favor minoris*, deve prevalere, a dire di questo orientamento dei Giudici di legittimità, anche sulla verità della procreazione, che non rappresenterebbe "un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque".

In questo caso, la Corte Suprema interpreta il comma IV, dell'art. 30 della Cost. in maniera assolutamente diversa (ed antitetica!) da quanto fatto con la (di poco) successiva pronuncia n. 4020/2017, ritenendo che al Legislatore ordinario sia demandato "il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella biologica, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione, in via generale, della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del figlio".

L'equiparazione tra figli matrimoniali e figli "naturali", e l'oggettivo minor valore "sociale" oggi attribuito allo status legale a fronte della verità biologica, non escludono che, allorchè venga chiesta la rimozione dello status originariamente acquisito, l'interesse del minore rivesta importanza fondamentale e predominante.

Ciò che occorre bilanciare, allora, sembrerebbe essere la verità biologica con l'interesse del figlio alla stabilità familiare: il *favor veritatis* va integrato con valutazioni, relative al figlio, inerenti il contesto in cui questi è inserito.

In altre parole, si tratterebbe di valutare, caso per caso, se davvero corrisponde all'interesse del minore perdere il legame genitoriale già esistente e se ciò corrisponda realmente alla salvaguardia della sua identità personale.

Questo assunto, del resto, trova indiretta conferma nel dettato normativo di cui all'art. 244 cod. civ. che prevede la decadenza dopo cinque anni dalla nascita del figlio per l'esercizio dell'azione di disconoscimento da parte della madre o del padre legale. Si presume, in pratica, che decorso un certo arco temporale, il figlio abbia acquisito una propria identità, il cui mutamento potrebbe recargli pregiudizio. In tal caso, la verità biologica è destinata a soccombere.

È la valutazione che hanno compiuto realmente, nel caso di specie, i Giudici della Corte d'Appello di Bologna? Ma non sarebbe stato opportuno valutare seriamente il legame affettivo (già molto fragile, così come emerso nel corso del giudizio) fra il padre legale e i gemelli minori, unitamente al contesto familiare in cui erano inseriti, al fine di identificare intimamente quale potesse essere l'interesse preminente del minore?

Nel solco del dibattito sul tema, si pone, con imponente rilevanza, la ancor più recente statuizione n. 4020 del 15/2/2017 della Suprema Corte, che, in aperto contrasto con la pronuncia innanzi richiamata, chiarisce che: "L'interesse del minore infraquattordicenne alla proposizione dell'azione

di disconoscimento della paternità è delibato esclusivamente dal provvedimento di nomina del curatore speciale, non anche nel giudizio di merito da quest'ultimo introdotto, attesa la rilevanza dell'accertamento della verità biologica e, quindi, del legame genetico genitoriale anche sotto il profilo del diritto, costituzionalmente tutelato, all'identità personale" (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'azione di disconoscimento, oltretutto evidenziando l'interesse del minore alla conoscenza della verità, nonostante la positiva relazione con il marito della madre, di cui la c.t.u. genetica aveva però escluso la paternità)".

Ebbene, con tale pronuncia la Suprema Corte affermava la supremazia della verità biologica su quella legale, concludendo per la prevalenza del *favor veritatis*, che, tuttavia, non si porrebbe in conflitto con il *favor minoris* poiché, all'opposto, "la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse del minore medesimo, traducendosi nell'esigenza di garanzia del diritto alla propria identità e segnatamente all'affermazione di un rapporto di filiazione veridico".

L'art. 30 della Carta Costituzionale, nei comma 3 e 4, andrebbe interpretato, secondo tale orientamento dei Giudici di legittimità, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e dell'impianto normativo attuale (introdotto con L. n. 219/2012 e D. Lgs. 154/2013), che ha attuato il superamento definitivo di quella impostazione che attribuiva preminenza al *favor legitimitatis*, mediante l'equiparazione tra la filiazione naturale e quella legittima (Corte Cost. n. 170/1999).

Secondo questo ultimo indirizzo interpretativo della Suprema Corte, il principio della verità biologica prevale, almeno potenzialmente, in quanto espressione di quel diritto fondamentale all'identità personale che si esplica anche attraverso la ricerca della propria origine biologica.

La sentenza in commento stimola certamente alcuni interessanti spunti di riflessione sull'argomento: la Corte sostanzialmente afferma che il *favor veritatis* sarebbe coerente con il *favor minoris*, perché la verità biologica della procreazione rappresenta una componente fondamentale dell'interesse del minore, che si esplica nell'esigenza di garantire al minore il diritto alla propria identità e all'affermazione di un rapporto di filiazione veridica. Nei fatti è così?

Non solo: le azioni di stato sono tutte imprescrittibili riguardo al figlio, che quindi è arbitro del proprio destino, potendo decidere in qualsiasi momento se cambiare il proprio stato giuridico, una volta divenuto adulto, o, viceversa, conservarlo. Spetta esclusivamente a lui, quindi, compiere un bilanciamento, del tutto personale, tra i diversi interessi, quello alla verità biologica, ma anche quello a mantenere lo stato non veridico, al fine di conservare rapporti sociali e affettivi già consolidati.

Le due pronunce esaminate si pongono in evidente e stridente contrasto fra di loro sotto molteplici aspetti e la macroscopica discrasia a livello interpretativo è tanto più evidente se si considera che entrambe fondano la rispettiva tesi sui principi affermati dalla Corte Costituzionale, con sentenza additiva n. 429/1991, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'art. 244 cod. civ., in relazione agli artt. 30, comma 3 e 4, Cost. "poiché, quando l'azione di disconoscimento di paternità del minore di sedici anni è proposta su istanza del Pubblico Ministero, la valutazione dell'interesse del minore all'esperimento dell'azione è affidata al Giudice".

Semberebbe, allora, che su questo punto – così come sulla questione dell'accertamento della verità biologica se espressione di un interesse costituzionale sempre prevalente rispetto ad altri interessi potenzialmente in contrasto, come, appunto, quello del figlio minore a non veder modificato lo status allorchè ciò sia contrario al suo interesse – non possa prescindere da un auspicabile intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

La pronuncia della Corte d'Appello di Bologna ha sicuramente suscitato interessanti dibattiti, ma il panorama giurisprudenziale enucleatosi in materia offre una fotografia assolutamente incerta, poco rassicurante e sfocata nei suoi contorni più importanti.

Quali conclusioni allora?

Emerge con disarmante evidenza, a dispetto del riportato contrasto giurisprudenziale ancora vivo sull'argomento, che il "best interests of the child" rappresenta il principio informatore di tutta la normativa a tutela del fanciullo, garantendo che in tutte le decisioni che lo riguardano il Giudice debba tenere in considerazione proprio il "superiore interesse del minore". Così come appare, di pari evidenza, che anche le statuizioni giurisdizionali sono ormai orientate e finalizzate a promuovere e salvaguardare il benessere psicofisico del bambino e a privilegiare l'assetto di interessi più favorevole a una sua crescita e maturazione equilibrata e sana.

Per ovvia conseguenza, i diritti degli adulti "cedono" dinanzi ai diritti del fanciullo, con l'ulteriore conseguenza che essi stessi trovano tutela solo nel caso in cui questa coincida con la protezione del bambino.

Così come lucidamente sostenuto dall'Avv. Nadia Di Lorenzo nel suo articolo *Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all'interno delle relazioni familiari*, "Si potrebbe dire che i diritti degli adulti, nel settore familiare, acquistino una portata 'funzionale' alla protezione del bambino, soggetto debole della relazione e pertanto bisognoso di maggiore tutela".

In tal senso, allora, acquistano preminente rilevanza, proprio accanto a quello del preminente interesse del fanciullo, principi diversi quali quello, fra gli altri, del diritto alla bigenitorialità. Così prosegue Nadia Di Lorenzo: "...il superiore interesse del minore può essere considerato un principio generale all'interno del sistema giuridico di tutela del fanciullo, che fonda in maniera autonoma decisioni giurisdizionali originali e nuove, nella prospettiva secondo cui nella protezione dei suoi diritti fondamentali non trovano ingresso meccanismi stereotipati e automatici, quanto soluzioni ragionate case by case, avendo presente la cura del 'best interests' non del minore quale soggetto generale del diritto, ma del singolo fanciullo destinatario finale del provvedimento giurisdizionale".

Ma il dubbio alla fine resta! È davvero interesse preminente del minore, come statuito dalla Corte d'Appello di Bologna, la garanzia di un mantenimento economico in luogo di una relazione affettiva stabile e sincera?

E, come nel caso di specie, è davvero "giusto" costringere un uomo a mantenere dei figli non suoi solo perché altrimenti "verrebbe meno uno dei due soggetti tenuti al mantenimento"? Chi sarebbero i "soggetti tenuti al mantenimento" dei due piccoli gemelli? L'inutile decorso di un "freddo" termine processuale, previsto da un impianto normativo a pena di decadenza per l'esercizio della azione di disconoscimento, può "costringere" un uomo a dover mantenere due figli non suoi frutto di un tradimento della moglie accertato nei fatti? E quel soggetto davvero tenuto (moralmente e giuridicamente) al mantenimento di quei due bambini non sarebbe il padre naturale degli stessi?

Obiettivamente ha sorpreso non poco il "disinteresse" processuale dei Giudici della Corte d'Appello nei confronti di quel "padre naturale" che avrebbe dovuto farsi carico di quella "responsabilità genitoriale" che, anche nel suo profilo economico patrimoniale, è stata invece riversata in via esclusiva sull'uomo protagonista della nostra "storia". Certamente sarebbe stata quanto meno opportuna la partecipazione al giudizio, seppur stimolata dai Giudici con un provvedimento

d'ufficio, di quel padre naturale che, tecnicamente parlando, non può non considerarsi un "litisconsorte necessario" nella vicenda processuale in esame.

E semmai, sia consentito chiederci, il protagonista della vicenda avesse proposto la azione di disconoscimento nei termini *ex lege* previsti, quale sarebbe stata la "risposta giudiziale" dei Giudici della Corte d'Appello? Ritengo che sarebbe stata la medesima che stiamo commentando, perché avrebbe prevalso – ancora – quell'interesse superiore del minore che resta, a tutt'oggi, un principio il cui significato è ancora fisiologicamente ancorato a valutazioni ermeneutiche soggettive e strettamente collegate al contesto storico di riferimento.

Un principio che deve essere sicuramente riempito, caso per caso e in relazione alla specificità della singola controversia, di significato, al fine di trovare la soluzione che meglio possa soddisfare non un minore stereotipo, ma "quel" minore protagonista (magari involontario) di quel processo.

Non era, allora, forse, quella in esame, una occasione in cui la verità biologica avrebbe potuto (o dovuto) prevalere sull'interesse del minore...magari proprio perché il caso non rimanesse, nell'immaginario collettivo, come un esempio di "...sconcertante conclusione dell'italica giustizia"?

Si è da più parti sottolineato che l'uomo potrebbe, in ipotesi, pensare di agire (ove non lo abbia già fatto!) nei confronti della ex moglie, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento ingannevole assunto dalla stessa durante il matrimonio; ma a quali parametri dovrebbe essere ancorato per essere davvero un "giusto" risarcimento?

Senza dimenticare che, al contempo, comunque l'uomo sarebbe costretto a pagare l'assegno di mantenimento per i due figli non suoi, con una importante *deminutio* proprio di quel risarcimento che, se del caso, gli potrebbe essere riconosciuto!

A parere di chi scrive, nella vicenda in questione la forma ha sicuramente prevalso sulla sostanza.

Una sola importante certezza sembra potersi affermare: quei due piccoli gemelli non avranno mai la certezza di una relazione intima e affettiva stabile e significativa con entrambi i genitori, atteso che il padre naturale, al momento, è "sconosciuto" e il padre legale, con cui non intrattengono un profondo legame affettivo (per quanto emerso nel processo), è relegato *ex officio* al ruolo di "soggetto tenuto al mantenimento". Forse il superiore interesse di quei bambini aveva un profilo ben diverso da quello disegnato alquanto forzatamente dalla Corte d'Appello di Bologna.

* *Avvocato. ISP Bari*



Femminicidio e violenza maschile: falso binomio

di Monica Leva*

Non vi è giorno in cui i media non diffondano notizia di nuovi casi di cronaca nei quali mogli, compagne, fidanzate, figlie, donne di differente età, vengono uccise da mariti, fidanzati, ex, padri, comunque uomini e il termine “femminicidio” è certamente uno dei più ricorrenti, ma di sicuro non l’unico possibile e tantomeno il più appropriato ad ogni circostanza. Definire indiscriminatamente femminicidio ogni singolo episodio di violenza contro le donne, presuppone, infatti, un preciso orientamento teorico e l’assunzione implicita di un punto di vista non sempre pertinente.

In un’epoca in cui la violenza attraversa abbondantemente tutte le relazioni umane, è fin troppo facile considerare quella sulle donne una manifestazione unitaria e dalla matrice univoca, e sicuramente non aiuta a comprenderne la vera natura e a contrastarla adeguatamente.

Il primo passo verso una maggiore comprensione del fenomeno è quello di esaminare le condotte violente nelle loro varie sfumature e definizioni, iniziando, così, ad uscire dal grande “contenitore” della cosiddetta *violenza di genere*.

Infatti, con questo termine viene ormai indicata “qualsiasi” forma di violenza che una donna subisce per mano di un uomo, qualora quest’ultima non sia vittima accidentale di un evento che la trova coinvolta solo casualmente.

Per quanto non sia così facile risalire alle origini di tale espressione, la si incontra ufficialmente per la prima volta nella “*Declaration on the elimination of violence against women*”, adottata dall’ONU nel 1993, che testualmente recita: «Per gli scopi di questa Dichiarazione, il termine “violenza contro le donne” significa ogni atto di violenza di genere che esita in (o è probabile che esiti in) danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche verso le donne, includendo minacce di questi atti, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia che avvengano nella vita pubblica o in privato».

Sebbene appaia qui evidente la volontà di circoscrivere tale definizione a un ambito specifico e circoscritto nel tempo e nello spazio, l’espressione “violenza di genere” ha iniziato a essere, perlomeno nel nostro Paese, ampiamente associata alla violenza nei confronti della donna *tout-court*, senza il necessario discernimento rispetto alle sole situazioni in cui è il diverso genere della

persona che subisce violenza rispetto a chi la perpetra, il movente essenziale di colui/colei che la agisce.

E sebbene soltanto da quest'ultima prospettiva sia possibile far discendere il concetto di "femminicidio", altrettanto si tratta di un termine ormai da tempo usato e abusato in modo spesso improprio e fuorviante.

Se, infatti, le argomentazioni tradizionali impiegate per rendere conto della violenza contro le donne, come appunto il genere e ancorpiù il patriarcato, sono state parzialmente aderenti alla realtà nel passato e forse ancora oggi in specifici contesti sociali e culturali arretrati, attualmente non sono assolutamente sufficienti a descrivere la fenomenologia corrente.

il termine "femminicidio" fu coniato in ambito giuridico dalla criminologa Diana Russell, che lo introdusse per la prima volta nel 1992, nel libro *Femicide*. Secondo la stessa autrice, il concetto può contemplare tutte quelle situazioni in cui: «...la morte della donna rappresenta l'esito o la conseguenza di atteggiamenti o pratiche sociali misogine».

Possiamo quindi, anche qui, rilevare la matrice patriarcale dell'assunto che circoscrive palesemente l'uccisione di una donna in quanto donna per mano maschile, indipendentemente dalla specificità della vittima e della relazione con l'autore di violenza. Il paradigma patriarcale, che a sua volta nasce col femminismo marxiano, interpreta la società dell'epoca precipuamente sul criterio del genere, il maschile dominante sul femminile, la famiglia come luogo elettivo di oppressione e la violenza nella coppia quale strumento maschile privilegiato per mantenere le donne in uno stato di dipendenza e sottomissione.

In realtà, oggi, gran parte della violenza e della conflittualità nella coppia, non deriva affatto di una ideologia di sopraffazione dell'uomo sulla donna e non ha alcuna specificità di genere: prova ne è la rilevante presenza di violenza femminile non esclusivamente in risposta a quella maschile e quella agita, ad esempio, all'interno delle relazioni intime tra persone dello stesso sesso. Il messaggio che viene invece implicitamente veicolato dai *media* è quello che l'uomo, in quanto maschio, sia violento a priori e, come noto, il rischio degli stereotipi è che divengano una chiave di lettura riducente e distorta della realtà.

Questo preconcetto gravissimo e fuorviante che attribuisce un sesso alla violenza e ne relega le cause a presunte caratteristiche innate e "naturali", pone, di fatto, le basi per un estremo pregiudizio, annullando il ruolo e la responsabilità personali.

I fenomeni di violenza sono molto complessi e articolati e soprattutto hanno una storia e un significato. Sono numerosi gli esempi storici e le ricerche scientifiche che dimostrano come, per l'essere umano, l'aggressività non sia affatto qualcosa di "naturale", non dipenda dal DNA e non risponda a dinamiche codificabili e che l'agire violento sia piuttosto un atto contestuale e non mai il mero risultato di innati e incoercibili processi biochimici.

Come ben spiega e documenta nel suo libro, *"La bestia dentro di noi"* Adriano Zamperini, docente di Psicologia della violenza, di Psicologia del disagio sociale e di Relazioni interpersonali all'Università di Padova: «...non esiste una presunta molla aggressiva alla quale ascrivere le azioni violente verso gli altri e non esistono supporti empirici che possano dimostrarla».

L'errore è proprio quello di lavorare troppo spesso sulla categoria piuttosto che sulle persone.

A riprova di questo, se prendiamo in considerazione la teoria dell'apprendimento sociale, secondo la quale i comportamenti violenti sarebbero frutto di modelli educativi appresi, trasmessi a livello intergenerazionale, possiamo coglierne facilmente i limiti.

Una vasta letteratura scientifica dimostra innanzitutto che non tutti i bambini cresciuti con genitori violenti e/o che abbiano subito abusi divengano poi adulti violenti, ma neppure nel caso contrario (ovvero di bambini violenti con genitori violenti), si può escludere a priori la variabile che le cause della violenza siano correlate ad altri e diversi fattori ambientali sfavorevoli.

Tantomeno è impossibile pensare di non prendere in considerazione, nell'essere umano, i fattori soggettivi sia di rischio che di resilienza.

Una lettura esclusivamente sociologica, fondata soltanto sulla devianza, si traduce inevitabilmente in una forma vera e propria di "riduzionismo filosofico", un grave problema ideologico che porta alla perdita della dimensione della complessità; l'individuo va compreso nel suo contesto e nella sua storia, e questo è terreno di specifica pertinenza della psicologia.

Non sono infatti concepibili modelli di intervento idonei ed efficaci sugli autori di violenza che non contemplino la variabile psicologica del fenomeno, la soggettività e il funzionamento della loro personalità.

Nel nostro Paese esiste una carenza profonda sull'intervento psicologico sul tema e, da questo punto di vista, quando si parla di relazioni maltrattanti, il cui meccanismo fondante è la distruzione dell'altro, occorre innanzitutto evidenziare che questo è assolutamente identico per uomo e donna.

Lo stesso termine *violenza domestica*, coniato negli anni '70 e usato in modo generico dagli studiosi per indicare la violenza nella coppia matrimoniale, in cui la vittima era tipicamente la donna, oggi viene utilizzato per designare qualsiasi atto di violenza tra *partner*, senza alcuna definizione a priori del genere dell'abusante e della vittima.

Altrettanto si può affermare per l'espressione *Intimate Partner Violence (IPV)*, denominazione più recente, comparsa nel 2000 e maggiormente diffusa nella letteratura internazionale per connotare la violenza tra persone che abbiano, o abbiano avuto, una qualunque relazione intima (coniugi, fidanzati, partner occasionali, etc.). Ovviamente, al passo con i mutamenti sociali, non è più stato possibile concepire soltanto la coppia classica eterosessuale e la moglie tradizionalmente sposata quale esclusiva, possibile vittima dell'uomo.

Una lettura puntuale e profonda del comportamento violento, porta a identificarne le radici in due configurazioni relazionali tipiche e tra loro molto differenti, ovvero all'interno di una situazione di conflittualità di coppia molto elevata, caratterizzata dall'incapacità di separarsi, oppure in una struttura di personalità dell'autore di violenza francamente patologica. Se nel primo caso è la relazione disperante l'elemento fondante del maltrattamento, relazione che genera sofferenza e nella quale la violenza diventa l'espressione difensiva disfunzionale da un dolore antico destabilizzante che si rivive, nel secondo caso si tratta generalmente di un grave disturbo della personalità caratterizzato, secondo una chiara definizione di Caretti e Craparo del 2010, «da una condizione di aggressività istintuale e dall'incapacità di stringere una relazione oggettuale basata sulla reciprocità e sulla corrispondenza delle comuni emozioni», che conduce il soggetto ad agire una violenza unilaterale indipendentemente dalla relazione con quello specifico *partner*.

In conclusione, la psicologia, che per suo intrinseco mandato mai prescinde dagli individui, dalle loro relazioni, dalla loro mente e dalle loro storie, non può che negare ogni e qualsiasi definizione

e/o classificazione dell'atto violento che escluda un'accurata indagine del soggetto e delle circostanze. Da ciò si evince definitivamente che l'essere umano di genere maschile nella sua generalità non umilia, picchia, o peggio ancora uccide il proprio *partner* poiché cela immancabilmente in sé un maltrattante, ma questo può accadere e, purtroppo accade, in condizioni specifiche e talvolta estreme che sarebbe importante imparare a riconoscere a fini preventivi, proprio perché caratterizzate da segnali precisi e ricorrenti. Attraverso una richiesta precoce di aiuto, la psicologia può efficacemente intervenire nello spezzare la spirale della relazione violenta, così contribuendo alla diminuzione degli episodi di maltrattamento spesso ad esito letale di cui oggi constatiamo la crescita esponenziale.

* *Psicoterapeuta. Vicepresidente I.S.P.*

Condannata ex moglie di Luigi Zardo

Ci sono voluti otto anni, ma alla fine l'iter giudiziario di Luigi Renato Zardo, il padre al quale la moglie ucraina sottrasse il figlio per tornare nel suo Paese, si è concluso con la piena condanna della donna. Non si è conclusa, purtroppo, la vicenda umana, poiché tutte le richieste e i provvedimenti emanati dalle autorità italiane sono stati ignorati e Zardo, dopo alcuni, brevi contatti con il figlio in Ucraina dove si era recato, non ha più visto né sentito il bambino.

Della storia di Zardo abbiamo parlato più volte nel nostro notiziario, in quanto emblematica di un fenomeno – la sottrazione internazionale di minori – sempre più diffuso per via dell'aumento dei matrimoni misti e che spesso, come in questo caso, non si risolve positivamente.

Era l'11 maggio del 2012 quando la donna si allontanò da casa con il piccolo Erik, di due anni e mezzo, tornando clandestinamente nel suo paese d'origine, l'Ucraina. Ebbe così inizio un procedimento giudiziario lungo e complesso che ha interessato i due paesi, scandito – fra le altre – da una pronuncia del Tribunale di Ivrea che dichiarava per la madre la decadenza della potestà genitoriale e poi da un'altra che sanciva l'affidamento esclusivo del bambino al padre. E ancora, una sentenza assolveva Zardo dall'accusa – evidentemente strumentale – mossagli dalla moglie di maltrattamenti e lesioni. Infine, il 23 marzo scorso, il Tribunale di Torino (giudice Paola Odilia Meroni) ha condannato la donna a sei anni di reclusione, con la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e la sospensione della responsabilità genitoriale per tre anni e sei mesi. A suo carico anche il pagamento delle spese processuali. Nella sentenza, dure parole nei confronti della donna, della cui condotta viene rilevata “la gravità oggettiva e soggettiva”. Sotto il primo profilo si sottolinea la “premeditazione e laboriosa e accorta organizzazione” della sottrazione del minore. Per il secondo l'agire, definito “callido, inflessibile” e costantemente diretto a conservare “l'esclusivo controllo” sul bambino. Inoltre, la “machiavellica capacità di fare alleati, inconsapevoli, i servizi territoriali”. Su quest'ultimo punto ci sarebbe qualcosa da dire, poiché appare inammissibile – e troppo frequente – che tali servizi, ancorché inconsapevolmente, si rendano “alleati” di una parte in vicende simili.

Nel processo si erano costituite parte civile le associazioni GE.SE.FI, e Adiantum. Il Tribunale, pur riconoscendo che le condotte di reato attentavano a interessi statutari delle due associazioni, non ha rinvenuto elementi “per appurare il grado della lesione della personalità o identità delle predette associazioni, e dunque la misura del reale pregiudizio onde procedere alla sua liquidazione, anche in via misura provvisoria”. Ha invece riconosciuto un danno patrimoniale e non patrimoniale di 70 mila euro a Luigi Zardo, uno di 80 mila per il piccolo Erik e uno di 7.500 per la nonna paterna (interessante, sotto il profilo giuridico, anche quest'ultima risoluzione, che manifesta una giusta attenzione alla figura dei nonni).

Tutte le misure adottate dal Tribunale resteranno, naturalmente, prive di conseguenze pratiche. La donna vive in Ucraina, paese le cui autorità non hanno mai mostrato, in questa vicenda, spirito collaborativo con quelle italiane.

La battaglia di PLENT per i congedi parentali

Continua nel mondo la campagna PLENT, che si propone di ottenere congedi parentali di durata uguale per padri e madri, non trasferibili (ossia non in alternativa) e retribuiti al 100%. PLENT è un acronimo, significa *Parental Leaves Equal and Not Transferable* e indica una piattaforma attiva in 16 Paesi del mondo, di cui otto in Europa. In Italia è rappresentata dal Giardino dei Padri, che recentemente, con altri sei Paesi, ha partecipato ad un incontro al Parlamento Europeo durante il quale sono stati illustrati i principi di PLENT e la sua posizione in merito alla attuale proposta di direttiva europea sulla conciliazione lavoro-famiglia.

Obiettivo di PLENT “riconoscere l’importanza dei due genitori nella crescita dei figli e la parità nella condivisione delle cure che ognuno di essi è chiamato a offrire” e quindi “far adottare all’interno delle rispettive legislazioni nazionali, nonché in quella comunitaria dell’Unione Europea, una riforma dei congedi parentali che elimini il principale motivo di discriminazione delle donne sul mercato del lavoro”. A proposito di quest’ultima, la riforma è ispirata a far cessare due discriminazioni: quella delle donne sul mercato del lavoro (è noto che molte donne sono costrette ad abbandonare il lavoro per l’impossibilità di conciliare professione e accudimento) ma anche quella “degli uomini in ambito domestico” (forse sarebbe meglio parlare di “discriminazione nel diritto di stare vicini ai figli”, che è cosa alla quale oggi molti giovani padri sono sensibili; alludere a un ambito domestico rimanda a compiti legittimi – e anzi doverosi – di collaborazione nei lavori domestici, ovviamente auspicati dalla piattaforma, ma purtroppo ancora invisibili a molti partner di sesso maschile). Programma senz’altro ambizioso e difficile. E’ presumibile che le difficoltà saranno maggiori nel nostro Paese rispetto ad altri, sia perché in Italia è ancora forte il divario culturale che assegna compiti “naturalmente” diversi a uomini e donne in molti ambiti, compreso quello familiare, sia perché ipotizzare un congedo obbligatorio di 20 settimane (come è per le madri) e retribuito al 100% per i padri significherebbe colmare una distanza enorme. Se ne rendono ben conto i promotori della campagna, che ambiscono a raggiungere l’obiettivo “certamente in tempi lunghi ma non biblici”, come ci ha detto Annina Lubbock, del Gruppo di coordinamento del Giardino dei Padri.

All’interno di PLANT vi sono ancora punti da discutere e precisare. Per esempio sull’arco di tempo nel quale usufruire del congedo. Prevale l’orientamento che il congedo sia preso nei primi anni di vita del bambino, meglio se nel primo. E’ questo un punto sul quale l’I.S.P., che più volte si è espresso in questo senso anche a proposito dei permessi alla nascita per il padre (PLANT preferisce parlare anche in questo caso di “congedi”), è pienamente d’accordo. Come è d’accordo sui molti vantaggi di un congedo obbligatorio per i padri, primo fra tutti la fine della ostilità, quando non si tratti di vero e proprio boicottaggio, da parte dei datori di lavoro e l’ironia dei colleghi “aziendalisti”. Insomma, una battaglia, quella di PLENT, presumibilmente lunga e certamente difficile. Ma altrettanto certamente da sostenere. Chi volesse saperne di più può consultare il seguente sito: [PLENT – International Platform for Equal, Non-Transferable and 100% paid PARENTAL LEAVE](http://www.plent.org)

Assegno di mantenimento: carcere e multa a chi non paga

Giro di vite per quei coniugi separati (nella grande maggioranza dei casi i padri) tenuti al pagamento di un assegno di mantenimento nei confronti della moglie o dei figli. Il 6 aprile scorso è entrato in vigore l'art. 570-bis del Codice Penale che, abrogando due norme in materia –, e l'art. 3 della legge 54/2006 – stabilisce la reclusione sino ad un anno e la multa da 103 a 1.032 euro per il coniuge che “si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

Si tratta di una sanzione che può essere definita “severa”, ma è la stessa che era prevista dall'art. 570 c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”). Perché questa novità? Scopo del legislatore, a quanto pare, la necessità di uniformare la disciplina sulla materia, eliminando due norme che rinviavano entrambe – una direttamente l'altra indirettamente – allo stesso articolo del codice penale: l'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 (legge sul divorzio), per il quale “al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno (...) si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale”, e l'art. 3 della legge 54/2006 (legge sull'affido condiviso), il quale stabiliva che “in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898”.

Tuttavia, gli esperti hanno fatto notare che non si tratta solo di un riordino della materia, ma che vi sono “elementi di grande rilievo che, probabilmente, superano anche gli intenti del legislatore”. Inoltre, “per come è formulata, la norma comporta innanzitutto la rilevanza penale dell'omesso versamento dell'assegno di separazione mentre, con riguardo ai figli maggiorenni, la pena può scattare solo se i genitori sono divorziati ma, inspiegabilmente, non se sono separati o non sono mai stati sposati”. (Valeria Zeppilli, www.studiocataldi.it). Il legislatore ha inteso ampliare le tutele (s'intende, per il coniuge ritenuto più debole) introducendo una fattispecie di reato che riguarda in modo specifico il mancato pagamento di qualsiasi tipo di assegno in caso di separazione o scioglimento del matrimonio. L'art. 570 si riferiva esclusivamente al genitore che faceva mancare i “mezzi di sussistenza” a certe categorie fra le quali spiccavano “i discendenti di età minore” e “il coniuge il quale non sia legalmente separato per sua colpa”.

Sempre gli esperti, fanno notare che “se, da un lato, la legge è stata precisa nel delineare una situazione di tutela nei confronti delle famiglie fondate sul matrimonio; altrettanta precisione è completamente assente nei confronti delle unioni civili per le coppie omosessuali e per ciò che concerne le spese straordinarie” (Francesca Micolucci, www.studiocataldi.it).

Sorvoliamo su altri vuoti e incongruenze messe in luce da più di un legale e ci limitiamo a citare due frasi delle avvocatesse appena citate, rispettivamente l'avv. Zeppilli e l'avv. Micolucci: “Per molti padri rappresenta verosimilmente l'ennesimo problema qualora non dovessero pagare l'assegno alla ex moglie o ai figli” e “Si tratta, per molti aspetti, di conseguenze paradossali che potrebbero creare ancora più confusione di quella che regnava sino ad oggi e rispetto alle quali, ancora una volta, la giurisprudenza è chiamata ad assumere un ruolo fondamentale per fare chiarezza”. Possibile che ci si trovi nuovamente esposti ad una norma che pecca di chiarezza e richiede, *more solito*, l'aiuto della interpretazione giurisprudenziale?

In attesa di tale interpretazione, è legittimo il timore che si tratti non tanto di una norma meritatamente diretta a sanzionare quei padri “distratti” che ignorano i loro sacrosanti doveri di genitore (e in qualche caso di ex marito) ma di un articolo di legge destinato a peggiorare le già gravi condizioni di molti uomini che dopo la separazione non riescono più a mantenere nemmeno se stessi.

“Tenore di vita”: per il PG della Cassazione “no” a un principio unico

Non trova pace la questione dell’assegno di divorzio e del “tenore di vita”, dopo la famosa “sentenza Grilli” dell’11 maggio 2017 che sembrava aver mandato in soffitta il criterio. Il 10 aprile scorso, infatti, si è svolta l’udienza a sezioni unite della Corte di Cassazione chiamata a decidere sulla questione.

L’ennesimo “passaggio” è scaturito dal ricorso di una donna contro l’ex marito che aveva ottenuto la revoca dell’assegno di divorzio fino ad allora corrisposto. Il caso è stato assegnato alle sezioni unite, la cui decisione è prevista fra circa un mese. Il 10 aprile, intanto, il PG della Corte, Antonio Matera, ha chiesto che il criterio del tenore di vita continui ad essere tenuto in considerazione come uno dei criteri ai quali fare riferimento. “Ogni singolo giudizio” – ha detto Matera – “richiede necessariamente la valutazione della peculiarità del caso concreto perché l’adozione di un unico principio di giudizio – come quello stabilito dalla sentenza del 2017 – corre il rischio di favorire una sorte di giustizia di classe”.

Secondo il Procuratore Generale, si può anche concordare “sul fatto che il criterio dell’autosufficienza può essere preso come parametro di riferimento, ma non si può escludere di rapportarsi anche agli altri criteri stabiliti dalla legge quali la durata del matrimonio, l’apporto del coniuge al patrimonio familiare, il tenore di vita durante il matrimonio”.

Frattanto, numerose associazioni femministe e molte professioniste hanno firmato un appello alle Sezioni Unite chiedendo che il criterio del tenore di vita non sia abolito ma confermato. Le firmatarie – tra le quali la sociologa Chiara Saraceno e la statistica Linda Laura Sabbadini, giusto per citare due nomi molto noti – sostengono che l’Italia è un Paese con un “forte squilibrio di potere sia nelle relazioni familiari sia nella vita lavorativa” e che il parametro del tenore di vita ha garantito a molte donne, dopo il divorzio, la semplice sussistenza. L’orientamento della giurisprudenza inaugurato dalla sentenza Grilli, secondo le firmatarie dell’appello, “recependo lo stereotipo sessista sulle ex mogli, donne avida a scapito degli ex mariti, ignora la realtà dei rapporti sociali e familiari in Italia”.

L’I.S.P. ha espresso (e motivato) in altre occasioni il suo parere, contrario al criterio del “precedente tenore di vita”, che ritiene illogico, ingiusto e anacronistico. Dei tre elementi citati dal Procuratore Matera troviamo legittimi – perché rispondenti a un criterio di equità – i primi due: la durata del matrimonio e l’apporto del coniuge al patrimonio familiare (ai quali andrebbe affiancato quello – che fu il nucleo della sentenza Grilli – dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge). Il mantenimento del precedente tenore di vita ha molte probabilità di tradursi – come si espressero i giudici di quella sentenza – in una “concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come una sistemazione definitiva”.

VIAGGIO INTORNO AL PADRE

LIBRI

(Le recensioni sono curate da Maurizio Quilici)



Gian Ettore Gassani,

C'eravamo tanto armati,
Imprimatur, Reggio Emilia 2017,
pp.286, € 17,00

Torna in libreria Gian Ettore Gassani, Presidente dell'AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani), a completare una trilogia di testi naturalmente legati al Diritto. Anche qui, storie vissute, ma anche riflessioni e chiarimenti utili – e forse direi soprattutto – non solo agli avvocati. C'è la storia di un padre omosessuale costretto a un accordo di divorzio che lo allontana dai figli con il ricatto di far sapere loro la verità (ma i figli, una volta cresciuti, cercheranno proprio la verità e questa è una storia a lieto fine). C'è il vecchio avvocato che dà, con modestia, lezioni di vita e di professione. Sulla professione di avvocato Gassani spende molte pagine. Perché l'avvocato “è il sale della giustizia”, perché “la professione di avvocato, se svolta ad alti livelli, è di sicuro la più complessa e difficile di tutte”, perché la toga non è solo “un pezzo di stoffa, ma la nostra seconda pelle”.

Molti i temi affrontati nel libro, sempre con il linguaggio schietto, informale (e qualche volta scanzonato) al quale ci ha abituati l'Autore: le unioni civili (legge n. 76 del 20 maggio 2016), le misure per sostenere le famiglie di disabili (la cosiddetta “Legge del dopo di noi”, n. 112 del 14 giugno 2016), i minori non accompagnati (legge n. 47 del 7 aprile 2017), l'immigrazione, il divieto di procreazione medicalmente assistita *post mortem*, la scuola (con una appassionata difesa di questa e un toccante ricordo d'infanzia), i social, la sottrazione internazionale dei minori.

Alle riflessioni, alle spiegazioni, ai racconti dell'Autore si affiancano alcuni contributi: quello di Cataldo Calabretta, docente di Diritto dell'informazione, sul diritto di cronaca con i suoi diritti e i suoi doveri (in una parola, i suoi limiti) e su quello che definisce appropriatamente “cannibalismo mediatico”. Calabretta esamina alcuni casi di cronaca nera – fra i quali l'uccisione del “piccolo

Tommy” il delitto Parolisi, l’uccisione di Sarah Scazzi – analizzando i comportamenti dei presunti colpevoli davanti alle telecamere.

Maddalena Cialdella, psicologa e psicoterapeuta, illustra il caso di una madre che subisce le violenze del marito secondo una sequenza “tipica”: l’aggressione (anche in presenza dei figli) le scuse, la promessa che non accadrà più... Tipica è anche la motivazione che la donna dà della mancata denuncia: “Ho preferito proteggere i miei figli. Volevo che avessero un padre (...) E forse anche il mio sogno di avere una famiglia unita a qualsiasi prezzo”. Difficile giudicare dall’esterno, ma certo un padre così meglio non averlo davanti agli occhi. Tutto ruota attorno a quella inaccettabile frase: “a qualsiasi prezzo”. “Il problema” – osserva giustamente Cialdella – è non insegnare ai figli che vivere insieme, fare famiglia, condividere un percorso di vita, non può prescindere dal mutuo rispetto”. In questa storia la donna si deciderà a chiedere la separazione solo quando il marito colpirà con violenza anche la figlia undicenne.

Ma è soprattutto la straziante storia di Piergiorgio Welby raccontata dalla moglie, Mina, a colpire il lettore. Una storia che tutti noi ricordiamo, fatta di sofferenza ma anche di grande felicità, di lotta contro le istituzioni e contro il bigottismo di una certa chiesa (il cardinale Ruini non consentirà il funerale religioso), di impegno contro leggi anacronistiche per ottenere il rispetto della persona, della dignità dell’uomo. Una cronaca puntuale di fatti e di sentimenti, dal momento del primo incontro fra Mina e Piergiorgio fino a quel 20 dicembre 2006 in cui il distacco dal ventilatore polmonare pose fine alla vita di Piergiorgio, come lui aveva fortemente voluto.



Paolo Cognetti,

Le otto montagne
Einaudi, Torino 2016,
pp. 199, € 18,50

La paternità, la montagna, l’amicizia. Sono i tre grandi temi di questo libro, vincitore del Premio Strega 2017. La paternità è quella che unisce Giovanni a suo figlio Pietro, voce narrante del libro. Uomo di poche parole, Giovanni (e a volte anche brusche) e di una tenerezza nascosta e difficile ad esprimersi: la montagna è l’unico, silenzioso tramite che conosce per avvicinare a sé il figlio. Così comincerà a condurre Pietro nel folto dei boschi, su per sentieri scabri, lungo ghiacciai che cambiano colore ad ogni ora e ad ogni profondità... “Cominciai a imparare il modo di andare in montagna di mio padre, la cosa più simile a una educazione che io abbia ricevuto da lui”. Questo non servirà, al momento, a rendere più facile la comprensione fra l’uomo e il suo bambino e

terminerà con il “rifiuto” di Pietro sedicenne a seguire il padre in montagna: una ferita per il genitore, una “liberazione” per Pietro. Come spesso accade fra un genitore e un figlio, Pietro “scoprirà” poco a poco suo padre quando questi non ci sarà più (e la montagna sarà un lascito importantissimo) osservando in se stesso quell’amore per la natura che il genitore gli ha insegnato più con la scoperta che con le parole. Vivendo a Milano, Pietro comincerà col capire “la nostalgia della montagna, il male da cui per anni l’avevo visto afflitto senza capire”. Una Milano lontana dai suoi ricordi d’infanzia e che pure richiama al protagonista una natura tanto potente da non conoscere tempi e distanze: “un nuovo taglio di luce sul balcone, un germoglio nell’erba stenta tra le corsie di traffico, la primavera tornava perfino a Milano e la nostalgia si trasformava in attesa che arrivasse il momento di tornare su”.

E ogni volta che torna “su” Pietro ritrova Bruno, il bambino delle scorrerie dell’infanzia agli alpeggi, delle esplorazioni fra i ruderi delle vecchie baite abbandonate. Bruno che si è fatto uomo come lui e che assieme a lui vivrà ora avventure diverse e non meno significative, come la costruzione di una casa in alta montagna, attaccata a una roccia, su ruderi che Giovanni aveva individuato (sempre accompagnato da Bruno) e comprato, senza che il figlio lo sapesse. Lì Giovanni avrebbe voluto costruire un “rifugio” e lì Pietro e Bruno adempiranno il desiderio di Giovanni. E’ una delle tante scoperte postume che Pietro fa, come quando ripercorre i sentieri battuti dal padre da solo e nei “libri dei rifugi” ritrova le scarse frasi scritte dal genitore. E scopre “di aver avuto due padri: il primo era l’estraneo con cui avevo abitato per vent’anni in città, e tagliato i ponti per altri dieci; il secondo era il padre di montagna, quello che avevo intravisto eppure conosciuto meglio”.

Un padre, un amico, la montagna. La storia è in fondo semplice, semplice il linguaggio, semplici – perché essenziali – i sentimenti, pacato il ritmo della narrazione. Un libro che parla molto con i colori, con gli odori. E con i silenzi. C’è qualcosa di austero, di antico e malinconico – come può essere austera ed antica e malinconica la montagna – in tutta la narrazione. Forse è proprio questa semplicità, questa pacatezza, che ha fatto storcere il naso a qualche lettore, che su Internet ha giudicato l’opera “sopravvalutata”. Il fatto è che oggi, nella prosa come nel cinema, siamo drogati dagli effetti speciali, dai colpi di scena, dalle emozioni forti come pugni nello stomaco. E una bella, semplice storia finisce quasi col deluderci.



Alessandro Volta,

La paternità tra letteratura, arte e neuroscienza,
pubblicazione on-line scaricabile

gratuitamente dal seguente link: <http://vocidibimbi.it/dir/la-paternita-letteratura-arte-neuroscienze/>

Alessandro Volta è un pediatra neonatologo che da alcuni anni si dedica in modo particolare al tema della paternità. Direttore del Programma Materno Infantile della ASL di Reggio Emilia, tiene corsi di accompagnamento alla nascita per genitori e ha pubblicato alcuni libri sul padre. Questo suo breve saggio unisce spunti di arte e letteratura alle recenti scoperte nel campo delle neuroscienze per affrontare ancora una volta un tema che gli è caro: quello della paternità. Attraverso due frasi tratte da *La cripta dei cappuccini* di Joseph Roth e *Anna Kerenina* di Tolstoj – entrambe legate alla nascita – l'Autore spiega le trasformazioni ormonali prodotte dal cervello di un uomo che diventa padre: ossitocina, prolattina, testosterone... sostanze di cui, se non si è medici, conosciamo solo vagamente le funzioni e ancor meno quelle legate a paternità e maternità.

Il *Pinocchio* di Collodi, testo ricco di simbologia, consente a Volta un raffronto tra Geppetto e un altro famoso padre non biologico: San Giuseppe. Figura, quest'ultima, sulla quale l'Autore torna più avanti, esaminando l'iconografia cristiana di paternità e maternità. Non è certo la prima interpretazione psicologico-analitica di quest'opera (pochissime opere scritte possono vantare un numero così elevato di studi e analisi: psicologiche e psicoanalitiche, sociologiche, persino politiche) ma qui il punto di partenza è uno specifico occhio paterno e questo fa la differenza.

Il rapporto di coppia attraverso un quadro di Van Gogh ("I primi passi", copia da Millet) permette a Volta di ricordare Winnicott e la madre come "base sicura" e, ancora una volta, spiegare quali trasformazioni biochimiche sono legate alla paternità e alla maternità e quali comportamenti esse inneschino. Nei genitori e nella loro piccina ritratti dal pittore olandese si trovano gli spunti per esaminare le dinamiche della coppia genitoriale e le necessarie sinergie dei suoi elementi.

Sul suo sito online Volta spiega di non aver trovato un editore disposto alla pubblicazione e di aver deciso perciò di mettere il libro a disposizione di chiunque sulla Rete. Peccato? Forse meglio così, perché questo breve saggio merita una lettura (sarà una lettura scorrevole e interessante) e forse potrà raggiungere un maggior numero di lettori. L'Autore gradirebbe – come ogni scrittore vorrebbe fare, ma gli Editori non amano questo contatto "diretto" – osservazioni al libro. Che possono essere inviate alla sua mail: allevolta@libero.it. Per chi è abituato a leggere su carta più che sul video, basterà scaricare il testo su una chiavetta e farlo stampare (sono poche decine di pagine). Noi siamo fra questi e noi così abbiamo fatto.



Enzo Morgagni e Ivan Morini,

Ambiguo paterno,
Fernandel, Ravenna 2017,
€ 13,00, pp. 109

Molteplici sono i risvolti che attengono alla paternità e spesso, in un testo, è giocoforza (e più significativo) prenderne in esame solo alcuni. Sei sono i profili del paterno che questo libro raccoglie, qualcuno “classico” (la ricerca sociologica sul rapporto padre-maschio, declinata nei due aspetti statistico e qualitativo, e le iniziative sulla paternità nei vari Paesi) qualcun altro più “di nicchia” (essere un papà gay, l’iconografia di San Giuseppe, la figura paterna nel cinema). L’agile, ma pieno di contenuti, libretto che ne è derivato raccoglie gli atti del convegno di studi “Ambiguo paterno” organizzato a Ravenna dalla associazione Femminile Maschile Plurale (FMP) nel febbraio 2016.

Arnaldo Spallacci – socio del nostro Istituto – Stefano Ciccone, Annina Lubbock – anche lei socia I.S.P. – Sergio Lo Giudice, Serena Simoni e Fabrizio Varesco firmano i sei interventi. Se sono interessanti gli aspetti statistici (in modo particolare quelli meno noti: vedi la ricerca “Il tempo degli uomini”, di Eikon Strategic Consulting, dalla quale si apprende che il 68 degli intervistati, pur descrivendo il padre in termini positivi, attribuisce alla madre un “ruolo preminente” nella loro crescita) non lo sono meno quelli valutativi e di riflessione, ad esempio sulle associazioni di padri separati, sul conflitto nelle separazioni e nell’affidamento, sulla genitorialità (vista da Ciccone non come *funzione* ma come *esperienza*).

Uno spazio a sé, per la loro specificità, occupano i due interventi su San Giuseppe e sulla cinematografia relativa al padre. La storica dell’arte Serena Simoni ricostruisce la figura di San Giuseppe (storicamente soggetto ad alterne vicende, oggi apprezzato ed amato ma un tempo trascurato e svilito) attraverso un excursus iconografico che soddisfa insieme interesse religioso e artistico; Fabrizio Varesco, documentarista e regista, ripercorre un lungo cammino dal secondo dopoguerra ad oggi, passando attraverso registi quali Pasolini, Bellocchio, Bertolucci fra gli Italiani, Spielberg, Schlöndorff, Hillcoat fra gli Americani (rispettivamente con *Prova a prendermi*, *Morte di un commesso viaggiatore*, *The Road*). Una ricca carrellata di film e registi ognuno dei quali testimonia di come la società vive e interpreta nel suo momento storico il rapporto padre-figli.

Notizie in breve

Il mondo animale continua a rivelare casi di padri teneri e premurosi. Dopo la paternità del pinguino imperatore (resa famosa anni fa dal film *La marcia dei pinguini*) e quella del cavalluccio marino che ospita e protegge la prole nel suo marsupio, ecco un altro animale maschio che si fa carico dei nuovi nati: il fenicottero rosa. Da uno studio condotto dal Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona) in collaborazione con le università di Parma e di Padova, è risultato che è soprattutto lui a farsi carico dei figli. Mentre la femmina, dopo la schiusa dell'uovo, trascorre il 9% del suo tempo nei pressi del nido, il maschio vi trascorre il 26% del tempo, occupato soprattutto a difendere i pulcini dalle aggressioni di altri fenicotteri o di altre specie. Anche nel nido papà è più presente di mamma: 55% del tempo contro il 45. Infine, la femmina trascorre il 47% del proprio tempo lontano dal nido, mentre il maschio si allontana solo per il 19% del suo tempo.

000

Erano passati vent'anni da quando il cuore di suo figlio Christian, morto per un aneurisma a soli 17 anni, era stato trapiantato in un cinquantenne. E lui, Mario Bartoli, il padre del ragazzo, voleva sentire ancora pulsare quel cuore, poggiare l'orecchio su petto di un uomo sconosciuto e ascoltare il battito di suo figlio. Così aveva cercato a lungo, chiesto, pregato, lanciato appelli... fino a quando aveva deciso di rendere pubbliche le sue ricerche tappezzando di striscioni Livorno, la sua città. Alla fine qualcuno lo ha chiamato al telefono, una donna, e lui ha saputo. Il cuore di suo figlio si era fermato poche settimane prima. "Mio padre" – gli ha detto la donna – "è morto il 26 dicembre scorso". Mario è rimasto solo con il suo dolore, "lo stesso dolore del giorno in cui Christian è volato via". E tuttavia ha rialzato la testa. Infatti Mario è impegnato nel volontariato e aiuta bambini malati, anziani soli... "Il cuore di Christian" – ha detto – "lo sentirò ogni volta che strapperò un sorriso".

000

La Caritas li conosce e li ha definiti in più occasione "nuovi poveri". Sono quei padri separati che non ce la fanno a tirare avanti e alla Caritas si rivolgono per un pasto o per una doccia. Sono sempre di più le diocesi che si attrezzano per affrontare questa emergenza. Ultima in ordine di tempo quella di Albano. Monsignor Marcello Semeraro, vescovo della cittadina laziale e segretario del Consiglio dei cardinali, ha inaugurato sul litorale di Tor San Lorenzo la "Casa Monsignor Dante Bernini", che ospiterà otto padri separati – sette italiani, uno straniero – e dove i padri potranno anche ospitare i figli durante il periodo di "visita". "Tutte le mattine" – ha raccontato Monsignor Semeraro in una intervista a *la Repubblica* – "vedevo uomini arrivare in macchina al centro di accoglienza della mia diocesi, farsi la doccia e poi andarsene. Mi sono informato su chi fossero e mi hanno spiegato che erano padri sperati o divorziati che, dovendo pagare il sostentamento mensile a moglie e figli, non hanno una casa in cui dormire".

000

Sir Elton John, 70 anni, ha annunciato il suo futuro ritiro, dopo un mega-tour che durerà tre anni. Non che smetterà con la musica, semplicemente smetterà di viaggiare. L'artista, che ha venduto oltre 300 milioni di dischi in tutto il mondo e ha vinto cinque Grammy Awards e un Oscar, ha anche spiegato il perché del suo (futuro) ritiro: "Voglio stare a casa con i bambini, accompagnarli alle partite di calcio, non c'è niente di più importante". Elton ha due figli, Elijah, di tre anni, e Zachary di cinque, avuti con il marito, David Furnish, grazie ad una madre surrogata.